



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 635 del 31/08/2026

OGGETTO: CONFERIMENTO N.1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. DI BORGOMANERO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELL'AVVISO PUBBLICO 2026 EMESSO DA AZIENDA ZERO PIEMONTE

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: CONFERIMENTO N.1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. DI BORGOMANERO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELL'AVVISO PUBBLICO 2026 EMESSO DA AZIENDA ZERO PIEMONTE

Il Direttore supplente della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

- VISTA** la nota prot. n. 49581 del 17/07/2026 con la quale il Direttore della s.c. Cardiologia:
- evidenzia la grave carenza di personale nell'organico medico della struttura e la difficoltà nel coprire i turni di guardia
 - evidenzia la difficoltà nel garantire un'adeguata assistenza ai pazienti degenti in UTIC e in reparto
 - nel contempo richiede di poter assegnare alla struttura un incarico libero professionale di Medico Cardiologo;
- CONSIDERATO** che presso la s.c. cardiologia al 30/06/2026 risultano vacanti n. 4 posti di dirigente medico;
- che un ulteriore dirigente medico disciplina di cardiologia, d.ssa A.S., risulta cessata dallo scorso 01/08/2026 (cfr. determinazione n. 543/2026);
- che all'interno della struttura operano n. 7 Professionisti con contratto libero professionale per l'effettuazione, congiuntamente, di mediamente n. 10 turni di guardia notturna mensili;
- che con provvedimento n.624 del 27/04/2026 sono state attivate le procedure mediante pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n.3 posti di Dirigente Medico - disciplina di Cardiologia da assegnare alla s.c. Cardiologia del PO Borgomanero, al quale risultano iscritti n.3 candidati e le cui prove selettive sono previste per il giorno 08/09/2026;
- che, anche ipotizzando una possibile copertura di tutti e tre i posti a concorso, rimangono comunque vacanti all'interno della struttura ulteriori posti di dirigente medico;
- che non risulta possibile far fronte alle necessità emerse con le risorse umane disponibili;
- RITENUTO** di dover garantire la continuità operativa della s.c. Cardiologia dotandola di personale medico per la gestione di tutte le attività proprie della struttura;
- PRESO ATTO** che l'Azienda Sanitaria Zero con deliberazione n. 577/01.02/2025 del 23.12.2025 ha indetto avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, aperto sino al 31.12.2026;
- che il bando del predetto avviso prevede che le Aziende Sanitarie, per far fronte alle proprie necessità assistenziali, provvederanno alla valutazione dell'idoneità dei candidati, sulla base del possesso dei requisiti richiesti, e al conferimento di incarichi libero professionali tramite procedura comparativa dei curriculum presentati, fino al prossimo 31.12.2026 e per un impegno lavorativo massimo di 38 ore settimanali;
- che tra gli istanti che hanno presentato domanda al suddetto bando, alla data del 05.08.2026, è presente un'unica istanza di medico specializzato per la disciplina di cardiologia, d.ssa Fabiana Signorotti nata il 16.01.1973;
- CONSIDERATO** che, dal momento che vi è un unico candidato istante, non debba effettuarsi procedura comparativa;
- VISTI** i requisiti di partecipazione previsti per la selezione in questione ed esaminata l'istanza pervenuta da parte della d.ssa Signorotti e la documentazione ad essa allegata;
- VISTA** la nota del 17/07/2026 con la quale il Direttore della s.c. Cardiologia comunica che la d.ssa Signorotti risulta professionista esperta, competente e capace nella gestione clinica del paziente;
- RITENUTO,** al fine di non recare pregiudizio alle attività della s.c. Cardiologia e di garantire la continuità operativa della struttura, di dover di procedere al conferimento di n.1 incarico libero professionale al candidato istante alla procedura di Azienda Zero sopraindicato per la disciplina di cardiologia d.ssa Fabiana Signorotti, in possesso dei requisiti richiesti, per un periodo di mesi 6, con un impegno di massimo n. 66 ore mensili, nelle more della costituzione di rapporti di lavoro dipendente;
- CONSIDERATO** che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
 - le prestazioni richieste sono di natura temporanea (mesi sei) ed altamente qualificata (medico specializzato) e si ricorre alle medesime in caso di impossibilità oggettiva di utilizzare personale della struttura in questione;

- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare risorse umane attualmente in servizio;
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito all'indizione di avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, emesso da Azienda Zero con provvedimento n. 577/01.02/2025 del 23.12.2025, nelle more dell'acquisizione di personale con contratto di lavoro dipendente ed al fine di garantire i turni di guardia e un'adequata assistenza ai pazienti in UTIC e in reparto:

1) di prendere atto che all'avviso di Azienda Zero per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, alla data del 05/08/2026, risulta un unico istante ad aver presentato domanda per la disciplina di cardiologia e che il medesimo risulta in possesso dei requisiti richiesti per poter essere ammesso alla procedura: d.ssa Fabiana Signorotti nata il 16/01/1973;

2) di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

3) di conferire incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale alla d.ssa Fabiana Signorotti consistente nell'acquisizione di prestazioni di medico specializzato da assegnare alla s.c. Cardiologia del P.O. di Borgomanero, per un periodo di mesi 6, con un impegno di massimo n. 66 ore mensili nelle more della costituzione di rapporti di lavoro dipendente;

4) di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi così come previsto dal bando emesso da Azienda Zero in premessa citato;

5) di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale;

6) di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

7) di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;

8) di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. Cardiologia, che con tale delega viene istituito quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;

09) di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

10) di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

11) di dare atto che per la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 21.120,00, trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/383;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;
acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine e di n.1 allegato allegato n.1 – fac simile contratto di lavoro - composto da n. 7 pagine.

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. _____ del _____

- A) A.S.L. NO, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott.** _____, residente in _____ () Via _____ (CF _____ P.IVA.: _____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **"Prestatore"**], medico specializzato in Cardiologia.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni espone nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore;

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.c. Cardiologia del P.O. di Borgomanero**.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico cardiologo, **consistenti in turni di attività esclusivamente diurna: guardia attiva, attività ambulatoriali e copertura turni attività di corsia, per un massimo di nr .66 ore mensili, da svolgersi presso la s.c. cardiologia del P.O. di Borgomanero.**

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa***; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, **il Direttore della s.c. Cardiologia** che ha assunto e svolgerà l'incarico di “*referente operativo*”

dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di durata **semestrale**, decorre dal _____ sino al _____. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).
Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di €.* **80,00 orari (ottanta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della **s.c. Cardiologia** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del *“Referente operativo”* individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al *secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131* e, pertanto, *è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]* e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA

**IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C.
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE

Dott. _____ -